

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA RISORSE UMANE
SETTORE GESTIONE PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

VISTO

il d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e successive modificazioni e integrazioni, sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA

la I. n. 240 del 30 dicembre 2010 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi del Molise, emanato con D.R. n. 790 prot. n. 18642 del 20 settembre 2016;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. rep. n. 478/2018 prot. n. 13944 del 7 giugno 2018 e in particolare l'art. 10 relativo alla "Organizzazione amministrativa e al funzionamento degli uffici";

VISTI

i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Istruzione e ricerca attualmente vigenti;

VISTA

la D.D. n. 468 del 2 maggio 2016 e successive modificazioni e integrazioni con la quale, a decorrere dal 1° maggio 2016, è stato ridefinito il modello organizzativo, l'assegnazione delle risorse umane alle strutture e l'affidamento delle responsabilità gestionali;

VISTA

la D.D. rep. n. 145/2021 prot. n. 25306_VII/14 del 29 giugno 2021 con la quale, tra l'altro, ferma restando la possibilità di adottare specifici provvedimenti funzionali alla ottimale gestione amministrativa dell'Ateneo, è stata ulteriormente prorogata fino al 30 settembre 2021 la validità dell'attuale assetto organizzativo, con le relative competenze e funzioni gestionali ed amministrative gestite da ciascuna struttura organizzativa, nonché i provvedimenti riguardanti assegnazioni di personale e incarichi di responsabilità;

VISTO

il D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 con il quale sono state adottate ulteriori misure urgenti e a carattere straordinario per fronteggiare e prevenire adeguatamente la diffusione del virus COVID-19 e garantire l'avvio in sicurezza delle prossime attività scolastiche e universitarie;

CONSIDERATO

che l'art. 1 del citato decreto legge ribadisce il principio dello svolgimento prioritariamente in presenza delle attività didattiche e curriculari delle Università:

CONSIDERATO

che il suddetto decreto legge, integrando il D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, ha introdotto ulteriori importanti novità, in particolare:

- dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale universitario, sia docente che tecnico amministrativo, nonché gli studenti universitari per la partecipazione delle attività didattiche e curriculari in presenza, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde Covid-19 prevista dall'art. 9 del D.L. 22 aprile 2021.
- il mancato rispetto di tali obblighi da parte del personale universitario è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
- l'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19 non si applica al personale docente e tecnico amministrativo, nonché agli studenti, esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute:
- ai Responsabili delle Università (Rettori ed eventuale loro delegati), competono le verifiche relative al possesso della certificazione verde Covid-19 da effettuare secondo le modalità indicate nel D.P.C.M. del 17 giugno 2021, contenente "Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52", convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in particolare all'art. 13 Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC:
- le verifiche sul possesso della certificazione verde Covid-19, da effettuare con le modalità riportate nel richiamato D.P.C.M.;

VISTO

il comunicato unitario delle Organizzazioni sindacali del 26 agosto 2021 relativo all'incontro avuto con la Ministra dell'Università e della Ricerca:

RITENUTO

opportuno individuare il personale da delegare alla verifica della certificazione verde Covid- 19, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti e l'utilizzo degli stessi nei limiti delle finalità previste dalla norma, secondo le indicazioni contenute nel parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali sul D.P.C.M. richiamato;

CONSIDERATE

le decisioni assunte dall'*Unità di Coordinamento per gestione emergenza Covid-19* nella seduta del 30 agosto 2021 in merito agli aspetti organizzativi e alle modalità di verifica della certificazione verde Covid- 19:

VISTA

la Circolare n. 4 del 30 agosto 2021 con la quale il personale universitario e le Organizzazioni sindacali sono state informate delle suddette misure; **VISTA**

la nota prot. n. 0011592 del 31 agosto 2021 con la quale il Ministero dell'Università e Ricerca ha fornito ulteriori indicazioni attuative delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 111/2021;

PRECISATO

che il personale assegnato alle singole strutture è tenuto a svolgere, in caso di necessità e per particolari esigenze rilevate nell'ambito dei processi, anche funzioni e mansioni equivalenti proprie di altre strutture afferenti alla medesima Area gestionale, su indicazione del Responsabile della stessa, nonché a collaborare con strutture organizzative afferenti anche ad Aree diverse da quella di appartenenza, sempre nell'ambito di funzioni e mansioni equivalenti, secondo le indicazioni del Direttore di Divisione;

PRECISATO

che la gestione delle risorse umane all'interno delle Aree e dei Coordinamenti deve essere improntata al perseguimento del principio di interscambiabilità e della flessibilità organizzativa, al fine, tra l'altro, di garantire la regolare funzionalità di tutti i Settori o Uffici, soprattutto in situazioni di temporanea mancanza di personale e per esigenze straordinarie:

VALUTATI

adeguatamente elementi quali le esperienze maturate, la disponibilità nello svolgimento dell'attività lavorativa, la professionalità e le competenze acquisite, in termini di precedenti funzioni svolte;

NELL'OTTICA

della valorizzazione e dello sviluppo delle professionalità interne;

NELLE MORE

di un protocollo d'intesa nazionale tra il Ministero dell'Università e della Ricerca e le Organizzazioni sindacali per l'applicazione, a partire dal prossimo mese di settembre, delle previsioni introdotte per le Istituzioni Universitarie e AFAM dal D.L. 6 agosto 2021, n.111, per contenere la diffusione del virus Covid-19;

NELLE MORE

dei chiarimenti da parte del M.U.R. in ordine ad alcune disposizioni introdotte dal D.L. n. 111, specie in ordine al problema di come effettuare l'accertamento del possesso del green pass senza intaccare la privacy del soggetto interessato alla verifica mediante l'utilizzo di applicativi appositamente sviluppati;

DECRETA

- Art.1 A decorrere dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, il personale di seguito indicato è delegato alla verifica della certificazione verde Covid-19, presso tutte le sedi universitarie, nei confronti del personale universitario (docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, assegnisti, borsisti, collaboratori esterni, docenti a contratto, cultori della materia, ecc.), degli studenti universitari per la partecipazione alle attività didattiche e curriculari in presenza, nonché di tutti gli altri soggetti che a vario titolo accedono presso le strutture universitarie:
 - Berlingieri Daniele

- Bianco Pasquale
- Brunale Vittorio
- Caporicci Antonio
- Catalano Luciano
- Cirucci Lucio Michele
- Danese Mario
- Della Loggia Michele
- Della Penna Carmine
- Delmedico Maria
- Di Cienzo Enzo
- Di Pilla Marco
- Di Stasi Anna Maria Pietrina
- Frangione Antonio Emanuele
- Giannini Tiziana
- Giarrusso Antonio
- Grandillo Marcello
- Iammatteo Teresa
- Lazzaro Rosanna
- Mancini Alessandro
- Mancini Enzo
- Mancino Alberto
- Martino Paola
- Nardone Aurelio
- Niro Renato
- Petrocelli Giovanna
- Picciano Bruna
- Porfirio Guglielmo
- Zambottoli Antonio
- **Art. 2** Ferme restando le rispettive assegnazioni alle strutture gestionali, le suddette professionalità interne garantiscono lo svolgimento dei compiti assegnati secondo le modalità indicate nell'allegato n. 1 e secondo le indicazioni operative fornite dai responsabili operativi di sede, dalle responsabili del Coordinamento Servizi Studenti e del

Coordinamento Segreterie Studenti (per le rispettive sedi) e dalla responsabile dell'Area Risorse e servizi Bibliotecari e documentali (per la Biblioteca di Ateneo).

- **Art. 3** In caso di particolari criticità e al fine di risolvere le eventuali problematiche che dovessero emergere all'atto della verifica della certificazione, i soggetti delegati devono tempestivamente informare i responsabili indicati nell'articolo precedente e:
 - Direttore di Dipartimento o suo delegato, per le questioni relative al personale docente, ricercatore, assegnisti, borsisti, collaboratori esterni, docenti a contratto, cultori della materia, ecc.;
 - Direttore generale vicario o suo delegato, per le questioni relative al personale tecnico-amministrativo;
 - Direttore di Dipartimento o suo delegato e Direttore generale vicario o suo delegato, per le questioni relative agli studenti;
 - Direttore generale vicario o suo delegato, per le questioni relative a tutti gli altri soggetti (non rientranti nelle suddette categorie) che a vario titolo accedono presso le sedi universitarie.
- **Art. 4** Tali incarichi non comportano oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

IL RETTORE
(prof. Luca Brunese)

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

| COSTI | | | | RICAVI | |
|-----------------------|-----|----|---|--------------------------|------|
| Codice Progetto | | | | Codice Progetto | |
| Disponibile progetto | sul | € | | Disponibile sul progetto | € |
| Voce COAN | | | | Voce COAN | |
| Vincolo provvedimento | da | n. | € | | |
| Annotazioni: | | | | | Data |

VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 INDICAZIONI OPERATIVE

Cos'è VerificaC19?

La verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 in Italia prevede l'utilizzo dell'app nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile (tablet o telefono cellulare) posto all'ingresso di ciascuna sede universitaria.

L'applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle Certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

L'applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall'operatore per minimizzare le informazioni trattate.

VerificaC19 permette anche il controllo dell'EU Digital Covid Certificate emesso da altri paesi europei.

L'App VerificaC19 è gratuita e può essere scaricata da Appstore e Playstore. Informazioni per gli operatori - App VerificaC19

A che cosa serve l'App?

La Certificazione verde COVID-19 (in Europa EU Digital Covid Certificate) è lo strumento ideato per permettere di viaggiare in maniera più sicura nei Paesi dell'Unione europea e nei Paesi dell'area Schengen.

L'App VerificaC19 ha due funzioni:

- 1. validare l'autenticità della Certificazione
- 2. verificare che l'intestatario della Certificazione abbia i requisiti necessari per entrare nel Paese di destinazione, nel caso di un viaggio all'estero, o per compiere una specifica attività sul territorio italiano.

L'accesso è consentito <u>esclusivamente</u> ai possessori di certificazione verde Covid-19; gli stessi sono tenuti a effettuare una scansione dello stesso presso il dispositivo mobile presente all'ingresso di ciascuna sede universitaria.

L'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19 non si applica al personale universitario, agli studenti e a tutti i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Chiunque, all'atto della verifica del possesso della certificazione verde, ne sia trovato sprovvisto (fatta eccezione dei minori di 12 anni e dei soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute) o rifiuti il controllo, deve abbandonare la sede universitaria.

In caso di particolari criticità e al fine di risolvere le eventuali problematiche che dovessero emergere all'atto della verifica della certificazione, i soggetti delegati devono tempestivamente informare i responsabili operativi di sede, le responsabili del Coordinamento Servizi Studenti e del Coordinamento Segreterie Studenti (per le rispettive sedi), la responsabile dell'Area Risorse e servizi Bibliotecari e documentali (per la Biblioteca di Ateneo) e:

- Direttore di Dipartimento o suo delegato, per questioni relative al personale docente, ricercatore, assegnisti, borsisti, collaboratori esterni, docenti a contratto, cultori della

- materia, ecc.;
- Direttore generale vicario o suo delegato, per questioni relative al personale tecnicoamministrativo;
- Direttore di Dipartimento o suo delegato e Direttore generale vicario o suo delegato, per questioni relative agli studenti;
- Direttore generale vicario o suo delegato, per le questioni relative a tutti gli altri soggetti (non rientranti nelle suddette categorie) che a vario titolo accedono presso le sedi universitarie.

Il personale addetto alla verifica della certificazione verde è, altresì, autorizzato a verificare, **a campione**, la corrispondenza del soggetto rispetto al nominativo indicato sulla certificazione mediante la richiesta di esibizione e controllo del documento di riconoscimento.

Come si usa l'App?

Per verificare la Certificazione con VerificaC19 è necessario seguire i seguenti passi:

1. l'interessato scansiona il proprio QR Code (in formato digitale oppure cartaceo) sul dispositivo mobile (tablet) presente all'ingresso di ciascuna struttura universitaria.

l'App VerificaC19 scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo.

- * l'App VerificaC19 applica le regole per verificare la Certificazione, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):
 - o schermata verde: la Certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
 - o schermata azzurra: la Certificazione è valida solo per l'Italia;
 - schermata rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura. Il dispositivo emette un segnale acustico.
 - Il verificatore accerta, a campione, la corrispondenza del soggetto rispetto al nominativo indicato sulla certificazione mediante la richiesta di esibizione e controllo del documento di riconoscimento.

È necessario l'accesso ad internet per verificare le Certificazioni?

Per utilizzare correttamente l'App VerificaC19 è necessario collegarsi una volta al giorno ad una rete internet. Successivamente l'applicazione funziona correttamente offline. Il collegamento serve per due motivi:

- 1. aggiornare l'elenco delle chiavi pubbliche che gli Stati Membri utilizzano per stabilire l'autenticità delle Certificazioni;
- 2. aggiornare l'App con nuove ed eventuali funzionalità operative.

Quali dati vengono letti?

La lettura del QR Code non rivela l'evento sanitario che ha generato la Certificazione (tampone, vaccino o guarigione). Le uniche informazioni personali visualizzabili dal verificatore saranno quelle necessarie ad accertare la validità della certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.

<u>L'utente ha effettuato una scansione ed è comparsa la schermata verde "Certificazione valida in Italia e in Europa", cosa vuol dire?</u>

Quando compare la schermata verde, il titolare della Certificazione ha i requisiti necessari per viaggiare in Europa.

Allo stesso tempo gli è permesso svolgere attività o accedere a luoghi per cui in Italia è necessaria la Certificazione verde COVID-19.

L'utente ha effettuato una scansione ed è comparsa la schermata azzurra "Certificazione valida solo in Italia", cosa vuol dire?

Quando compare la schermata azzurra, al titolare della Certificazione è permesso svolgere attività o accedere a luoghi per cui in Italia è necessaria la Certificazione verde COVID-19 (nei prossimi aggiornamenti della App).

Al titolare della Certificazione verde COVID-19 non è però permesso viaggiare in Europa.

<u>L'utente ha effettuato una scansione ed è comparsa la schermata rossa "Certificazione non valida", cosa vuol dire?</u>

Una Certificazione può essere non valida per due motivi.

- Certificazione scaduta, tutte le Certificazioni hanno durata limitata a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata: 48 ore per i tamponi, 6 mesi per i certificati di guarigione e 9 mesi per il completamento del ciclo di vaccinazione. In aggiunta, nei casi di vaccini doppia dose, la Certificazione generata con la prima dose scadrà con la generazione della Certificazione per seconda dose;
- Certificazione verde COVID-19 non autentica.

Nel caso di certificazione non ancora valida o scaduta, l'interessato non può accedere alla struttura.

<u>L'utente ha effettuato una scansione ed è comparsa la schermata rossa "Certificazione non ancora valida", cosa vuol dire?</u>

Quando compare la schermata rossa con la scritta "Certificazione non ancora valida" vuol dire che non è ancora cominciata la validità della Certificazione. Due i casi pertinenti:

- per viaggiare in Europa bisogna aver completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni;
- per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, o per i vaccini monodose, la Certificazione è valida dal 15° giorno dopo la somministrazione.

Nel caso di certificazione non ancora valida, l'interessato non può accedere alla struttura.

L'utente ha effettuato una scansione ed è comparsa la schermata rossa "Errore di lettura QR Code, oppure non è una Certificazione verde COVID-19", cosa vuol dire?

Quando compare la schermata rossa con la scritta "Errore di lettura QR Code, oppure non è una Certificazione verde COVID-19" le cause sono due:

• Errore di lettura QR Code: c'è stato un errore di lettura da parte dell'app VerificaC19. Puoi riprovare cercando condizioni di luce migliori, e assicurandoti che l'inquadratura della fotocamera sia allineata al QR Code da scansionare.

 VerificaC19 riconosce solamente i QR Code che rispettano le specifiche europee dell'EU Digital Covid Certificate. Nessun'altra tipologia di QR Code potrà quindi essere scansionata con successo dall'App.

Nel caso di errore di lettura, l'interessato effettua una nuova verifica. Nel caso di nuovo messaggio di errore, il verificatore avvisa tempestivamente, a seconda della tipologia di utente, il referente di riferimento indicato nel box della pagina precedente per l'eventuale risoluzione della problematica.

Quali categorie di persone non devono esibire la Certificazione verde Covid-19 o possono esibire altri certificati per accedere ad attività e servizi in Italia?

L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:

- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre.
- ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021
- alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111).

Sto riscontrando dei problemi tecnici nel funzionamento di VerificaC19, cosa posso fare? A chi mi posso rivolgere?

In caso di malfunzionamento nella scansione delle Certificazioni verdi COVID-19 è consigliabile disinstallare e riscaricare l'applicazione.